



COPIA

# COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

## ORDINANZA N. 24 del 02/07/2021

---

**Oggetto:** SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE VIA ROMA E VIA CESARE COSTA

---

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28/06/2021 con la quale viene stabilito la chiusura al traffico di Via Roma e Via Cesare costa nelle giornate e nei tratti indicati al fine di mantenere e sviluppare l'azione di contenimento del traffico motorizzato nelle zone centrali, migliorare la viabilità, offrire un più qualificato servizio all'utenza, agevolare lo svolgimento in sicurezza delle varie iniziative e manifestazioni turistiche;

VISTO che la succitata delibera demanda agli uffici competenti gli adempimenti in merito all'esecuzione della stessa;

CONSIDERATO:

- che tale provvedimento non comporta inconvenienti alla mobilità esistendo percorsi alternativi idonei
- che il traffico sarà riversato nella circonvallazione variante SS12 e in via Tamburò, precisando che, in quest'ultima, la circolazione sarà a doppio senso regolato da impianto semaforico;
- che sarà sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso, emergenza e polizia;
- che si ammette, in deroga al divieto, il transito al limite di 5 Km/h (a passo d'uomo), per alcune tipologie di utenti, (residenti e clienti degli alberghi per accedere a cortili o autorimesse);
- che nel tratto a senso unico di Via Roma (compreso tra intersezione con via Cesare Costa e Intersezione con Via Matilde di Canossa) il transito in deroga potrà avvenire solo a senso unico direzione Modena-Abetone

VISTA la determina n. 980 del 02/07/2021 della Provincia di Modena - Area Tecnica Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti, Trasporti e Concessioni, registrato al protocollo del Comune in data 02/07/2021, prot. n. 3611/2021;

RITENUTO opportuno provvedere all'adozione della conseguente ordinanza;

VISTA la convenzione sottoscritta con la Comunità Montana del Frignano in data 30 dicembre 2008, per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Amministrativa Locale e del Servizio di Polizia Municipale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale Unico del Frignano;

VISTO il rinnovo della suddetta convenzione per il periodo 01/01/2013-31/03/2018 sottoscritto da comuni e Comunità Montana in data 31/12/2012;

VISTA la nota prot. n. 5701 in data 28/06/2013 del Corpo Unico di Polizia Municipale, avente per oggetto: "*Chiarimenti relativi all'adozione delle ordinanze temporanee indicate nella convenzione di rinnovo del Corpo unico di Polizia Municipale del Frignano*", nella quale viene indicato l'ente competente ad emettere caso per caso il provvedimento;

VISTA la delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 26/03/2018, con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione tra l'Unione dei Comuni del Frignano e i comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola, per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia amministrativa locale e del servizio di Polizia Locale tramite il Corpo Intercomunale del Frignano, per un periodo di anni cinque dal 01/04/2018;

VISTO l'art. 7 del D.L. 285/92 e il D.L. 360/93;

Visto l'articolo 3, 1° comma, P.54 del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada);

VISTO il D. Lgs. 267/00

RICHIAMATE le vigenti norme per la circolazione stradale ed il vigente Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza a provvedere in virtù del decreto del Sindaco in data 04/01/2021 prot. n. 56/2021;

### **ORDINA:**

- DI ISTITUIRE la sospensione della circolazione di tutti gli automezzi nei tratti di strade provinciali (Via Roma e Via Cesare Costa), nelle giornate ed orari indicati nel documento "calendario sospensione circolazione Via Roma e Via Cesare Costa – Luglio Agosto 2021" che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

- DI ISTITUIRE nelle suddette giornate il divieto di sosta, nei tratti interessati, a partire da mezz'ora prima della sospensione della circolazione.

### **AVVERTE**

- che sarà sempre assicurato il transito dei mezzi di soccorso, emergenza e polizia;

- che si ammette, in deroga al divieto, il transito al limite di 5 Km/h (a passo d'uomo), per alcune tipologie di utenti: residenti, proprietari di immobile e clienti degli alberghi per accedere a cortili o autorimesse, velocipedi e mezzi assimilati ai sensi dell'articolo 3, 1° comma, n. 2 del D.Lgs. 285/92 (nuovo codice della strada);

- che nel tratto a senso unico di Via Roma (compreso tra intersezione con via Cesare Costa e intersezione con Via Matilde di Canossa) il transito in deroga potrà avvenire solo a senso unico direzione Modena-Abetone

DISPONE che:

- i soggetti di cui alle deroghe suddette sono autorizzati al solo transito, nei casi in cui è prevista o indispensabile la sosta, la stessa dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni e/o allo svolgimento delle mansioni. Durante la sosta i veicoli non dovranno mai arrecare intralcio;
- i veicoli dovranno essere condotti con la massima cautela ed i conducenti hanno l'obbligo di documentare, a richiesta degli operatori di polizia, i motivi che giustificano il transito.
- venga collocata apposita segnaletica e indicazioni dei percorsi alternativi all'inizio dei tratti di strada interessati.

### **AVVISA**

che quanto previsto dalla presente ordinanza potrà essere sospeso o annullato, a insindacabile giudizio degli uffici competenti, qualora in tali giornate ed orari per particolari condizioni del traffico e della viabilità o per le condizioni meteorologiche, l'istituzione della Z.T.L. creasse disagi o comunque risultasse inopportuna.

- tutti gli organi di polizia stradale, come previsto dall'art. 12, sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza;
- contro gli inadempienti si provvederà secondo quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo comunale, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a norma dell'art 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e con gli effetti e le procedure di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- avverso il presente provvedimento inoltre, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa ai Carabinieri di Pievepelago, ai Vigili del Fuoco, alla Fraternita di Misericordia, a SETA, alla C.O.P.I.T., alla Prefettura.

Dalla residenza municipale, 2 Luglio 2021.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
f.to Arch. Riccardo De Blasi